



Berna, maggio 2024

Modifica dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali

Rapporto esplicativo



Compendio

Nel quadro del presente progetto viene effettuata una modifica dell'allegato 5 dell'ordinanza 3 sull'asilo (OAsi 3). Tramite una limitazione dell'accesso con diritti di lettura ristretti, nei centri della Confederazione ai fornitori di prestazioni di tutela giurisdizionale e di consulenza per il ritorno sarà consentito accedere agli stessi dati del sistema d'informazione per i centri della Confederazione e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES) ai quali potevano accedere finora manualmente.

Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale

Si effettua una modifica dell'allegato 5 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 2019¹ sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3). Tramite una limitazione dell'accesso con diritti di lettura ristretti, nei centri della Confederazione ai fornitori di prestazioni di tutela giurisdizionale e di consulenza per il ritorno sarà consentito accedere agli stessi dati del sistema d'informazione per i centri della Confederazione e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES) ai quali potevano accedere finora manualmente.

2. Procedura di consultazione

Per la modifica dell'allegato 5 OAsi 3 necessaria per questa estensione dei diritti di accesso non è stata effettuata una procedura di consultazione. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005² sulla consultazione (LCo), la procedura di consultazione è indetta per la preparazione di ordinanze di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale (lettera d), che riguardano in misura considerevole taluni o tutti i Cantoni o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale (lettera e). Nel caso in questione tali requisiti non sono soddisfatti. Poiché ai fornitori di prestazioni di tutela giurisdizionale e di consulenza per il ritorno è già consentito l'accesso ai dati loro necessari, per telefono o per iscritto, e la modifica dell'ordinanza mira semplicemente a formalizzare e semplificare tale accesso, la modifica all'allegato 5 dell'OAsi 3 proposta non è di ampia importanza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d LCo. L'ordinanza non viene applicata in misura significativa al di fuori dell'Amministrazione federale, dal momento che il sistema d'informazione MIDES è gestito dalla SEM (art. 99a cpv. 1 della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo [LAsi]; cfr. anche art. 99b lettera c LAsi). Inoltre i Cantoni non sono interessati in modo considerevole dalla modifica, poiché l'estensione del diritto di accesso riguarda i fornitori di prestazioni di tutela giurisdizionale e di consulenza per il ritorno (lettera e).

3. Punti essenziali del progetto

Con la modifica dell'allegato 5 dell'OAsi 3, al fornitore di prestazioni di tutela giurisdizionale (art. 102f cpv. 2 LAsi) viene concesso un accesso limitato alla piattaforma del sistema MIDES con diritti di lettura (all. 5 D-OAsi 3). Gli stessi diritti di accesso e di lettura sono messi a disposizione del fornitore di prestazioni della consulenza per il ritorno nei CFA (art. 93a cpv. 2 LAsi). Quindi, durante l'alloggio delle persone interessate nei centri della Confederazione, la consultazione dei dati necessari può essere garantita attraverso un accesso limitato (con diritti di lettura ristretti) al MIDES. In questo modo, d'ora in avanti i fornitori di prestazioni di tutela giurisdizionale e di consulenza per il ritorno potranno consultare su un sistema informatico sicuro

¹ RS 142.314

² RS 172.061

³ RS 142.31

le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti (le stesse informazioni che prima venivano comunicate loro per telefono o per iscritto).

4. Commento ai singoli articoli

OAsi 3

Allegato 5

Con la modifica proposta per l'allegato 5 dell'Oasi 3, nei CFA i fornitori di prestazioni di tutela giurisdizionale (art. 102f cpv. 2 LAsi) e di consulenza per il ritorno (art. 93a cpv. 2 LAsi) avranno accesso, con diritti di lettura ristretti, al sistema d'informazione MIDES.

Per un'efficace tutela giurisdizionale e un'efficace consulenza per il ritorno è essenziale sapere, per esempio, in quale alloggio si trova la persona richiedente, se la persona è attualmente presente o quali altri appuntamenti sono previsti. La modifica proposta consentirà ai fornitori di prestazioni di tutela giurisdizionale e di consulenza per il ritorno di accedere in sola lettura agli stessi dati che già oggi la SEM fornisce loro attraverso la trasmissione di liste, per telefono o per e-mail. Come già avviene oggi, ai fornitori di prestazioni continueranno a essere messi a disposizione solo i dati relativi ai richiedenti l'asilo della regione d'asilo in cui operano (e non di tutte e sei le regioni d'asilo). Il sistema MIDES limiterà tecnicamente i dati disponibili in funzione della regione d'asilo interessata. La modifica proposta non comporta quindi un'estensione dei diritti d'informazione dei fornitori di prestazioni interessati, bensì garantisce l'accesso agli stessi dati attraverso un sistema d'informazione sicuro. Inoltre, grazie alla modifica, la sicurezza di questi dati di base può essere garantita meglio che in passato, poiché i dati sono elaborati in un sistema d'informazione a cui si applicano le norme della Confederazione e del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in materia di sicurezza informatica e integrità dei dati (ambiente Single Sign-on Portal DFGP, laptop e infrastruttura a chiave pubblica [Swiss Government PKI]). Poiché l'elaborazione dei dati viene documentata, si potrà anche verificare a posteriori se i dati sono stati trattati correttamente. Questo accesso a dati non degni di particolare protezione non comporterà un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata ai sensi dell'articolo 22 della legge federale del 25 settembre 2020⁴ sulla protezione dei dati (LPD).

Un'adeguata autorizzazione di lettura consentirà ai fornitori di prestazioni di tutela giurisdizionale e di consulenza per il ritorno di accedere in modo indipendente e più rapido alle informazioni indispensabili per svolgere le proprie funzioni. Anche l'onere amministrativo dei fornitori di prestazioni nell'organizzazione delle loro attività di consulenza e rappresentanza può essere ridotto in misura significativa. La legge sull'asilo prevede la tutela giurisdizionale gratuita durante la procedura d'asilo da parte dei fornitori di prestazioni di competenza, il che significa di regola che l'autorizzazione del fornitore di prestazioni di tutela giurisdizionale si estende per l'intera durata della procedura d'asilo. È presumibile che sia nell'interesse della persona richiedente se il suo rappresentante legale o il servizio di consulenza per il ritorno dispone delle informazioni necessarie in modo indipendente e tempestivo per poterle offrire le

⁴ RS 235.1

proprie prestazioni. Pertanto, l'estensione dell'autorizzazione di lettura del MIDES ai fornitori di prestazioni di tutela giurisdizionale e di consulenza per il ritorno non rappresenta uno svantaggio per le persone richiedenti.

Presso il fornitore di prestazioni di tutela giurisdizionale, tutto il personale esterno che agisce come interlocutore stabilito per la rappresentanza legale o che è responsabile dell'assegnazione di rappresentanze legali individuali alle persone richiedenti l'asilo riceverà diritti di lettura corrispondenti. Presso il fornitore di prestazioni di consulenza per il ritorno, tutto il personale esterno che svolge una funzione di consulenza disporrà dell'autorizzazione di lettura.

L'autorizzazione di lettura è limitata alle informazioni necessarie per la pianificazione della tutela giurisdizionale e della consulenza per il ritorno. In particolare, l'accesso limitato al MIDES consente di ottenere le seguenti informazioni:

- quadro di tutti i richiedenti l'asilo assegnati al CFA con la relativa sistemazione (CFA con funzioni procedurali, CFA senza funzioni procedurali, in ospedale, privata ecc.);
- quadro delle persone scomparse;
- accesso ai dati personali (p. es. nome, data di nascita, stato civile, nazionalità, lingua);
- data d'ingresso in un CFA;
- informazioni sul fatto se una persona cercata si trova nel CFA o se è uscita;
- divieti di uscita, che possono essere utilizzati per trarre conclusioni sugli appuntamenti;
- trasferimenti programmati nei Cantoni o trasferimenti in altre regioni d'asilo.

Non è concesso invece l'accesso alle informazioni sulla procedura d'asilo. Inoltre dai dati consultabili non sarà possibile trarre conclusioni sullo stato della procedura. L'autorizzazione non permette neppure l'accesso alle fasi del processo pianificate, ai verbali o alle note informative.

5. Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La modifica dell'allegato 5 OAsi 3 avrà un impatto minimo sulla Confederazione in termini finanziari e di effettivo del personale; tale impatto potrà essere interamente assorbito dal budget della SEM. Ai costi una tantum, pari a circa 100 000 franchi, corrispondono risparmi annuali della stessa entità, grazie alle semplificazioni del processo.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

Per i Cantoni non ci sono implicazioni finanziarie o in termini di effettivo del personale.

6. Aspetti giuridici

La modifica d'ordinanza proposta è compatibile con la Costituzione federale e rispetta gli impegni internazionali della Svizzera.

L'accesso al MIDES limitato con diritti di lettura dei fornitori di prestazioni di tutela giurisdizionale e di consulenza per il ritorno non riguarda dati personali degni di particolare protezione (art. 5 lett. c LPD); pertanto nella fattispecie non è necessaria una base legale in senso formale ed è sufficiente una modifica dell'allegato 5 OAsi 3 (art. 34 cpv. 2 e art. 36 cpv. 1 LPD).